

COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CARLO
KOETTING"**

L'anno, il giorno del mese di
presso la residenza comunale, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto
di legge,

TRA

il Comune intestato C.F / P. IVA
in persona di
responsabile del servizio, in esecuzione della deliberazione n., in data
.....

E

l'associazione sportiva, con sede in,
via, C.F / P. IVA,
in persona del Sig.,
nato a, il, residente a
..... in via, che interviene
in qualità di

Premesso che l'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021 prevede che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 30 aprile 2025 contenente il percorso logico argomentativo sulla base del quale questa Amministrazione ha ritenuto di addivenire alla stipula

del presente atto convenzionale, attuativo del principio di sussidiarietà orizzontale in luogo di un affidamento nel mercato;

Visti i criteri generali di affidamento approvati con la predetta deliberazione della Giunta Comunale;
Visto il verbale della commissione ...tra le parti, come sopra generalizzate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Colletterto Giacosa nella persona dell'Arch. Viviana Corna che lo rappresenta giusto decreto sindacale di nomina (...), affida all'ASSOCIAZIONE (...) che, per mezzo del suo legale rappresentante Sig. (...), accetta, la gestione diretta del seguente impianto sportivo sito nel Comune:

campo sportivo "Carlo Koetting costituito da: campo da calcio con annesse le strutture ad uso spogliatoio, infermeria, tribune ed impianto di illuminazione, come da planimetria allegata.

2. Le parti danno atto che tutte le attività oggetto della presente convenzione saranno adempiute secondo principi di solidarietà, correttezza e buona fede a titolo assolutamente gratuito.

3. finalità esclusiva della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio.

Art. 2

OBIETTIVI GENERALI

1. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.

2. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);

2. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
3. partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale.

Art. 3

GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

1. La gestione ordinaria degli impianti deve espletarsi nel modo seguente:
 - A. a carico del concessionario:
 1. servizio di pulizia:
 - ✓ ad ogni uso dell'edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
 - ✓ in caso di inutilizzo prolungato per più di un mese, pulizia mensile
 - ✓ annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
 2. manutenzione ordinaria degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
 3. manutenzione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
 4. espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c. fino alla fossa biologica;
 5. manutenzione delle porte e delle serrature;
 6. ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
 7. manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba, ~~irrigazione e potatura delle piante~~;
 8. manutenzione ai terreni di gioco ed al relativo manto erboso nel modo seguente:
 - dopo l'utilizzo dei campi di calcio, soprattutto nel periodo invernale, e comunque ogni qualvolta necessari, il concessionario dovrà provvedere a risistemare il terreno erboso asportato durante le partite, livellarlo con sabbia di fiume e poi rullarlo;
 - dovrà essere effettuata l'irrigazione con cadenza bisettimanale nel periodo estivo, e quando necessaria negli altri periodi dell'anno;
 - rifacimento delle strisce dei terreni di gioco ogni qualvolta sia necessario e comunque quando non perfettamente visibili;
 - taglio dell'erba almeno una volta a settimana;
 - concimazione dei tappeti erbosi almeno due volte all'anno di cui una in primavera ed una in autunno;

9. manutenzione periodica dei presidi antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
10. pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
11. manutenzione apparecchiature di allarme;
12. assicurazione dello stabile e responsabilità civile verso terzi;
13. intestazione e pagamento delle utenze di gas, acqua, tassa/canone rifiuti ed eventuali altre utenze; resta inteso che l'utenza della luce è e rimarrà intestata al Comune di Colletterto Giacosa che si rivarrà della spesa sostenuta sull'associazione

Tutte le attività necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati indistintamente sia da personale del concessionario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

B. a carico del Comune:

1. manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario;

A parziale copertura delle spese sostenute l'Associazione XXX potrà beneficiare di eventuali contributi comunali la cui misura sarà annualmente deliberata dalla Giunta Comunale in relazione alle capacità di bilancio. Per ottenere tale contributo, l'Associazione XXX è tenuta a presentare annualmente, a consuntivo, il proprio bilancio.

Art. 4

USO DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a. direttamente dall'Associazione XXX senza limitazione di tempi ed orari; questa deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
- b. dall'Amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati con l'Associazione XXX al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;
- c. dalle istituzioni scolastiche convenzionate con il Comune. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario e istituzioni scolastiche;

- d. da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati, ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe applicate alla data della stipula della presente convenzione dal comune. Tali tariffe possono, su richiesta, essere aggiornate annualmente in base agli indici Istat sul costo della vita.
2. L'amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche hanno il diritto di utilizzare gratuitamente gli impianti per un massimo di 4 volte per anno solare.
3. L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b. e c.
4. Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b., c. e d. è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:
1. apertura, chiusura e custodia degli impianti;
 2. supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
5. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

Art. 5

MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NELL'USO DEGLI IMPIANTI

1. l'Associazione **XXX** è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'Amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.
2. l'Associazione **XXX** può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:
- a. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
 - b. attività amministrative e sociali;
 - c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2.
3. l'Associazione **XXX** può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:
- a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
 - b. sponsorizzazione di iniziative sportive;
 - c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno ~~e all'esterno degli~~ dell'impianto in concessione;

- d. contributi pubblici e privati;
- e. quote associative e di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- f. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati;
- g. il concessionario ha inoltre la possibilità di somministrare alimenti e bevande nel corso della propria attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione nel rispetto della legislazione vigente

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere rendicontate dettagliatamente dal concessionario e devono essere integralmente utilizzate solo ed esclusivamente a beneficio dell'impianto stesso attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e per lo sport, ovvero per spese di manutenzione ordinaria ovvero (in accordo con il comune) di manutenzione straordinaria.

In nessun modo il concessionario può essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta.

Art. 6

L'ATTIVITÀ SPORTIVA

1. l'Associazione **XXX** deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare, il progetto deve indicare:
 - a. elenco dei campionati che interessano il concessionario;
 - b. programma degli allenamenti;
 - c. altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno.

Art. 7

DURATA

1. La presente convenzione ha una durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione
2. È facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata o PEC con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte con un preavviso di 3 mesi, decorso il primo anno di convenzione. l'Associazione **XXX** è comunque tenuta a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.
3. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione;
4. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.

Art. 8

VERIFICHE

1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:

- a) controllare lo stato di manutenzione degli impianti;
 - b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dall'Associazione **XXX**, ed in particolare il rispetto dei calendari di gare, allenamenti, orari di apertura e chiusura.
2. All'Associazione **XXX** è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.
3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'amministrazione comunale.

Art. 9

RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità derivanti dallo svolgimento della attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 10

ASSICURAZIONI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico dell'Associazione **XXX** che ne è la sola responsabile.
2. L'Associazione **XXX** è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti; è inoltre tenuta a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.
3. A copertura dei rischi del servizio l'Associazione **XXX** è tenuta a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione e con massimale di euro 500.000.
4. L'Associazione **XXX** è tenuto a presentare polizza assicurativa a favore del Comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento agli impianti, avente la durata della convenzione per un totale di capitale assicurato di euro 1.000.000 per beni immobili e mobili.

Art. 11

INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO

1. Nel caso di inosservanza da parte del l'Associazione **XXX** di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'Associazione **XXX**. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il Comune potrà ordinare al

concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 c.c. nei casi seguenti:

- a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
- b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.

2. Il comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del concessionario.

3. È fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della giunta comunale.

Art. 12

AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

1. l'Associazione **XXX**, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità degli impianti. Deve curare tuttavia che l'impianto sia sempre conforme a tutte le discipline previste dal CONI inerenti all'esercizio delle attività sportive ivi praticate.

Art. 13

CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente.

Art. 14

SPESE E DOCUMENTAZIONE

1. la presente convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del concessionario.

Ai fini della stipula della presente convenzione, l'Associazione **XXX** ha presentato la seguente documentazione:

- a. statuto dell'associazione;
- b. elenco dei soci e del consiglio direttivo;
- c. numero degli iscritti per anno di nascita;

d. polizze assicurative previste dalla convenzione;

Art. 15

RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per il Comune di Colleretto Giacosa

Arch. Viviana Corna

per l'Associazione XXX

XXX